



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 122

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 11 DEL 22-02-2021

Ufficio: RAGIONERIA

**Oggetto: APPLICAZIONE CCNL DELL' AREA FUNZIONI LOCALI 2016-2018.
ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE E
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO
COMUNALE**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari prot. 4437 del 20/05/2020, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Considerato che in data 17 dicembre 2020 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all'area dirigenziale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Visti, in particolare:

- l'art. 53 del CCNL 17.12.2020 secondo cui *“La struttura della retribuzione della dirigenza di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 3) retribuzione di posizione; 4) retribuzione di risultato, ove spettante”*;
- l'art. 54 del medesimo CCNL secondo cui *“1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui all'art. 3 del CCNL del 3.8.2010, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrisponderci per tredici mensilità: - a decorrere dal 1° gennaio 2016 di € 24,70; - rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in € 74,90; - rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in € 125,00. 2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti è rideterminato in € 45.260,77. 4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”*;
- l'art. 55 del suddetto CCNL secondo cui *“1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 54 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto”*;

Esaminati altresì:

- l'art. 105 del suddetto CCNL secondo cui *“1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: a) trattamento stipendiale; b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; c) retribuzione di posizione; d) maturato economico annuo, ove spettante; e) retribuzione di risultato, ove spettante; f) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia; g) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante. 2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno”*;
- l'art. 106 del CCNL che quantifica gli incrementi dello stipendio tabellare annuo lordo per i segretari comunali, a far data 1° gennaio 2016 e successivi;
- l'art. 107, comma 2, del CCNL secondo cui *“Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”*;

Atteso che si rende dunque necessario disporre, a favore del personale dirigente, la liquidazione degli emolumenti contrattuali arretrati, da inserire negli stipendi del mese corrente;

Rilevato che:

- gli arretrati da corrispondere in favore del segretario generale in servizio alla data del 1° gennaio 2016 (o assunto successivamente), comprensivi della quota di tredicesima, sono quelli riportati agli artt. 54 e 106 del CCNL sopra citato;
- a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione (ossia da gennaio c.a.), l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di provvedere nel merito:

- alla liquidazione degli emolumenti arretrati in favore del segretario generale in servizio alla data del 1° gennaio 2016 (o assunto successivamente), in ragione dell'effettivo periodo di copertura dell'incarico;
- all'adeguamento dello stipendio tabellare, il cui nuovo valore annuo lordo a regime è pari ad euro 45.260,77, nonché della retribuzione di posizione nelle more l'attuazione, mediante successivo e separato atto, di quanto previsto dagli artt. 56 e 57 del CCNL in rassegna inerenti all'incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

Di prendere atto che, in data 17 dicembre 2020, è stato sottoscritto definitivamente il CCNL dell'Area Funzioni Locali per il segretario comunale per il triennio 2016-2018;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 54 del CCNL dell'Area Funzioni locali 17 dicembre 2020:

- lo stipendio tabellare annuo lordo a regime è pari ad euro 45.260,77, da corrispondersi per 13 mensilità;
- a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza dall'anno 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene conglobata nello stipendio tabellare;
- resta confermata l'I.V.C. riconosciuta a far data 1° aprile 2019;

Di dare atto che per i segretari in servizio alla data del 1° gennaio 2016 (o assunti successivamente), gli incrementi dello stipendio tabellare nonché della retribuzione di posizione, sono rilevati nei prospetti allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Di procedere alla liquidazione a favore del personale in servizio al 1° gennaio 2016 (o assunto successivamente) degli emolumenti stipendiali arretrati (comprensivi del rateo di tredicesima) per le annualità 2016-2020, come riportati nel prospetto allegato alla presente, al lordo delle trattenute da effettuare in sede di elaborazione del compenso;

Di imputare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione sui capitoli deputati al pagamento delle retribuzioni del redigendo bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Di precisare che tali somme non sono computate ai fini del rispetto del limite di spesa di personale, corrispondente alla media del triennio 2011/2013, di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)